



## ALLEGATO A

### PROCEDURA PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS N° 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI)

#### PREMESSA

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro: la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti". Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

La seguente procedura definisce le modalità operative per assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Fondazione in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice dei contratti.

#### ART. 1 - OGGETTO DEI CONTROLLI

1. La presente procedura disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.lgs. n° 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti - di cui all'art. 100 del D.lgs. n° 36/2023, rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro.

#### ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. La Fondazione ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di norma con lettera ordinativo, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

2. I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
3. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
  - entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
  - entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12).
5. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo di un generatore casuale di numeri, disponibile sul sito <http://www.blia.it/utuli/casuali/> previa predisposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di adozione delle relative "Decisione di contrarre/buono d'ordine".
6. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio dei campioni, e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.
7. La Fondazione procederà comunque, indipendentemente dall'importo dell'affido, prima della stipula del contratto:
  - a) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - b) alla consultazione del casellario ANAC.
8. Resta ferma la possibilità per questa Stazione Appaltante di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Fondazione un'adeguata e completa valutazione.

### **ART. 3 - ESITO DEI CONTROLLI**

1. In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti con l'invio di una comunicazione scritta via PEC assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento". Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale "chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

#### **ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA**

1. La presente procedura entra in vigore dal 29 marzo 2024 e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 euro, affidate a far data dal giorno della predetta pubblicazione.
2. La presente procedura ha una validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano contrastanti norme vincolanti.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione della presente procedura, si applicherà la normativa sovraordinata.

#### **ART. 5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).